

IMBALLAGGI

Il tema della definizione di criteri ambientali relativi agli imballaggi è stato sviluppato adottando un approccio analogo a quello sviluppato nei CAM, ossia affrontando due direttrici:

- 1) il rispetto della normativa sugli imballaggi, ed eventualmente premiarne la dimostrata conformità e l'innovazione;
- 2) richiedere o premiare la realizzazione con imballaggi riciclati, secondo certe quote di materiale riciclato a seconda della composizione.

1) PREMIARE LA CONFORMITÀ NORMATIVA.

Considerati i notevoli impatti ambientali, gli imballaggi, in Europa, per essere immessi in commercio, devono per legge essere conformi a tre **“requisiti essenziali”**:

- A) fabbricazione e composizione (riduzione alla fonte, presenza limitata di metalli pesanti e sostanze o preparati pericolosi);
- B) riutilizzabilità (consentire una serie di spostamenti, di trasferimenti dei prodotti);
- C) recuperabilità (di tre tipi: a. di materia, ossia riciclaggio; b. energetica; c. organica, ossia per compostaggio e biodegradazione; tutti gli imballaggi devono essere conformi ad almeno una delle tre forme di recuperabilità).

Non è previsto, in Italia, l'obbligo di rilasciare una dichiarazioni di conformità ai requisiti essenziali (esiste in pochi Paesi europei).

La normativa di riferimento da applicare per la commercializzazione degli imballaggi è quella comunitaria, ossia la [Direttiva 94/62/CE](#), recepita dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (importante l'art. 226, commi 3, 4 e 5), che rimanda all'Allegato F della stessa Parte IV, sostanzialmente identico all'Allegato II della Direttiva 94/62CE. La Direttiva (art. 9 c. 2) prevede che **gli imballaggi si presumono conformi ai “requisiti essenziali” di cui all'Allegato II della Direttiva quando sono dichiarati conformi alla norme tecniche armonizzate in materia (ossia pubblicate sulla GU) che sono state pubblicate, nella prima edizione, nella Decisione 2001/524/CE e poi nella Comunicazione della Commissione Europea 2005/C44/13.**

Al riguardo va osservato che:

- UNI ha pubblicato le norme tecniche (armonizzate) nel 2005;
- successivamente, l'art. 226 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 ha rimandato all'emanazione di un Decreto del Ministro dell'Ambiente con il quale si sarebbero dovuti aggiornare gli standard (le norme armonizzate) tenendo conto della Comunicazione 2005/C44/13; lo stesso comma prevede inoltre che sino all'emanazione di tale decreto, si applichi il famoso Allegato F alla Parte IV.
- L'11 maggio 2006 è stato pubblicato sulla GURI il DM Ambiente previsto dall'art. 226 c. 3, ossia il **DM Ambiente del 2 maggio 2006**. Il Decreto non poteva che far altro che

introdurre, nel quadro normativo nazionale, le norme tecniche armonizzate del 2005, attraverso il richiamo delle corrispondenti norme tecniche nazionali UNI (versione in lingua italiana delle norme EN), che sono quelle che vengono riportate nei CAM:

Il Decreto prevedeva inoltre una “**Dichiarazione di conformità**” alle stesse norme (nell’Allegato al Decreto vi era il modello della dichiarazione).

- Successivamente, con un Comunicato pubblicato nella GURI del 26 giugno 2006 n. 146, il Ministero dell’Ambiente ha avvisato che il citato **DM Ambiente del 2 maggio 2006**, insieme ad altri sedici Decreti ministeriali ed interministeriali, non essendo stato inviato al controllo della Corte dei Conti, **non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti** (è come se fosse stato annullato).

Pertanto, ad oggi, non essendo stato emanato decreto attuativo previsto, vale quanto disposto dal comma 3 dell’art. 226, ossia vige il famoso Allegato F alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, che riporta i “requisiti essenziali” che devono avere gli imballaggi, senza specificare norme tecniche di riferimento (che erano indicate nel DM Ambiente del 2 maggio 2006, che non ha mai prodotto effetti giuridici, e che sono richiamate nei CAM). Un’impresa che produce imballaggi, o l’impresa che li utilizza, per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali previsti per legge, ossia dall’Allegato F, può servirsi delle norme tecniche armonizzate.

Si tratta di una **facoltà**, non di un obbligo, quindi di una **buona pratica**.

Le norme tecniche sono sei.

- **UNI EN 13427:2005** Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di ballaggio;
- **UNI EN 13428:2005** Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;
- **UNI EN 13429:2005** Imballaggi - Riutilizzo;
- **UNI EN 13430:2005** Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- **UNI EN 13431:2005** Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
- **UNI EN 13432:2002** Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

La UNI EN 13427: 2005 è la norma “ombrello” delle altre cinque, ne spiega il senso, ecc. La cosa molto interessante della 13427 è la sua **appendice B**, ossia il formato per la dichiarazione di conformità alla stessa norma, che riassume l’applicazione delle altre norme

Caso ESTAV Centro

Nella gara fatta nel 2012 per i reagenti di ESTAV Centro si scelse di attribuire punteggio alla dimostrata applicazione delle norme tecniche di riferimento e l'appendice B fu individuato come lo strumento per sintetizzare la dimostrazione alla conformità normativa.

Tale approccio al tempo fu condiviso con il CONAI. Lo stesso Consorzio, ancora alla data odierna, ha confermato la validità dell'approccio nonché l'invarianza del quadro normativo di riferimento.

Quindi, riepilogando, **la prima proposta operativa** relativa alla definizione di criteri (ARPA/APPA) sugli imballaggi è la seguente: **attribuire punteggio alla dimostrata applicazione delle norme tecniche di riferimento e l'appendice B come lo strumento per sintetizzare la dimostrazione alla conformità normativa.**

Criticità: la complessità del sistema. L'opzione si presta ad essere utilizzata per appalti di importi significativi.

Opportunità: i criteri ed il format per dimostrare la conformità agli stessi sono codificati da norme tecniche internazionali.

2) PREMIARE L'INNOVAZIONE

Una seconda pista potrebbe essere quella di premiare non solo la dimostrata conformità ai requisiti essenziali ma l'innovazione nella riduzione degli impatti ambientali degli imballaggi.

Premessa

In genere, gli imballaggi con i quali la P.A. viene più a contatto sono sia di tipo **primario** (la bottiglia, il flacone, la scatola), che di tipo **secondario e terziario**, ossia di quelli utilizzati per movimentare le merci (pallet, piccole cisterne, scatoloni o il film per la pallettizzazione). L'obiettivo di questa sezione è di individuare un sistema premiante per le imprese che partecipano ai bandi di gara per la fornitura di beni alla pubblica amministrazione e che sono in grado di dimostrare la riduzione degli impatti ambientali degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei beni e/o per la loro movimentazione, ferma restando l'efficacia della loro funzione.

Contesto normativo

L'art. 220, c.4 del D.lg. 152/2006, prevede che "Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

L'art 221 del D.lgs. 152/2006 prevede in capo ai produttori ed agli utilizzatori di imballaggi la responsabilità della corretta ed efficace gestione ambientale degli stessi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. A tal fine, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi possono:

- partecipare al CONAI;

- organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

Stato dell'arte

Attualmente:

- al CONAI¹ aderiscono oltre 1.000.000 di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Da alcuni anni viene portato avanti dal CONAI un **progetto prevenzione** che premia, mediante l'applicazione Ecotool (LCA semplificato), le imprese più innovative nella produzione e gestione dei propri imballaggi lungo tutto il ciclo di vita.
- sono invece soltanto 2 i sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente (P.A.R.I² e CONIP³), ai quali si aggiunge la richiesta di riconoscimento presentata ad aprile del 2016 dal Consorzio CORIPET⁴.
- non è stato riconosciuto alcun sistema di restituzione di cui all'art. 221, comma 3, lettera c), d.lgs.152/2006.

Proposta

In considerazione del quadro normativo ed esperienziale di riferimento, è possibile formulare essenzialmente due ipotesi:

1

consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, e i sei Consorzi di Filiera, uno per ogni materiale di imballaggio: acciaio (Ricerca), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).

2

sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE. Aliplast è tenuta garantire la copertura dei costi di raccolta degli imballaggi marchiati P.A.R.I. conferiti al servizio pubblico di raccolta e ritirati dal CONAI. A tal fine, CONAI, COREPLA e ALIPLAST hanno sottoscritto uno specifico accordo.

3

è un sistema si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica a fine ciclo vita. Non sussistono accordi in essere tra CONIP e CONAI.

4

un nuovo sistema autonomo riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari. La richiesta di riconoscimento, presentata dal Consorzio CORIPET come gestore del predetto sistema autonomo, è stata avanzata dalle imprese Drink Cup srl, Ferrarelle spa, Lete spa, Maniva spa, Norda spa, San Pellegrino spa, Aliplast spa, Dentis srl e Valplastic spa.

Ipotesi A

Premiare l'adozione da parte delle imprese di un sistema di imballaggio essenziale ma efficace avvalendosi dei sistemi di "prevenzione" già esistenti presso CONAI e/o presso gli altri sistemi (P.A.R.I. e CONIP). Ciò concretamente si tradurrebbe nell'attribuzione di un punteggio premiante alla ditta che, in sede di aggiudicazione di gara, è in grado di dimostrare la partecipazione a specifici programmi di prevenzione ed il punteggio/la valutazione eventualmente ottenuti dal programma.

Criticità: bisogna capire se si può "esternalizzare" il processo di valutazione ad un sistema di natura privatistica benché senza fini di lucro. Considerando che nella pratica comune vengono utilizzati riferimenti a sistemi di natura completamente privatistica (es: lo schema di certificazione FSC – Forest Stewardship Council, dove anche gli enti di certificazione non sono accreditati in conformità al Regolamento 765/2008, ma in base ad altri sistemi di accreditamento, privati [nello specifico caso, ASI – Accreditation Services International]), questo aspetto potrebbe non costituire una criticità.

Opportunità: protocollo d'intesa SNPA (?)/AssoArpa – CONAI/P.A.R.I./CONIP. Occorre valutare attentamente la portata e i contenuti del protocollo, quali i benefici attesi dalle Agenzie rispetto allo sforzo e alle risorse da mettere in campo, nonché l'effettivo interesse delle Agenzie e delle parti contraenti rispetto al merito e all'utilità del protocollo.

Ipotesi B

Premiare l'adozione da parte delle imprese di un sistema di imballaggio che sia essenziale ma, al contempo, efficace e perfetto per le sue funzioni attraverso un **set di criteri ambientali SNPA (?)** associati ad un apposito algoritmo basato su un'analisi LCA. Prendendo spunto da quanto già realizzato da CONAI (<http://www.conai.org/prevenzione/cose-prevenzione>) con lo strumento Ecotool⁵ i criteri potrebbero riguardare:

- il risparmio di materie prime
- il riutilizzo
- l'utilizzo di materiale riciclato/rigenerato
- l'ottimizzazione della logistica
- la facilitazione dell'attività di riciclo
- la semplificazione del sistema di imballaggio
- l'ottimizzazione dei processi produttivi

Criticità: occorre tempo e competenze specialistiche per la definizione dell'algoritmo;

Opportunità: l'algoritmo potrebbe essere elaborato nell'ambito della sessione sperimentale del corso sulla valutazione dell'impatto ambientale della spesa pubblica verde Programmato per il 2017 dall'ufficio di Presidenza di AssoArpa su proposta del GdL Green Economy. Occorre valutare attentamente se "il gioco vale la candela", in termini di risorse da spendere su un tema sul quale

⁵

che a fronte di informazioni sulla carta d'identità dell'imballaggio, restituisce una valutazione semplificata dei risparmi che sono conseguiti all'azione di prevenzione, in termini di riduzione di emissioni di gas effetto serra, di consumi energetici etc.

organizzazioni competenti hanno già sviluppato e utilizzato strumenti ad-hoc. Potrebbe invece essere valutata l'opportunità di fare diretto riferimento premiante all'utilizzo dell'Ecotool del CONAI da parte del produttore degli imballaggi utilizzati nello specifico dalla ditta offerente.

PREMIARE IL RICORSO AGLI IMBALLAGGI RICICLATI

Una terza pista da seguire è richiedere o premiare la realizzazione con imballaggi riciclati, secondo certe quote di materiale riciclato a seconda della composizione e facendo riferimento alle certificazioni diffuse sul mercato.

In merito al contenuto di materiale riciclato degli imballaggi, i CAM richiamano due schemi di certificazione: Plastica Seconda Vita (PSV) e Remade in Italy.

A) Plastica Seconda Vita (PSV)⁶

Il marchio PSV è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali e manufatti ottenuti da rifiuti industriali.

L'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo – IPPR (fondato nel 2004 allo scopo di rispondere alle previsioni del DM Ambiente 203/03) è il proprietario del marchio, nato per iniziativa della filiera della plastica (produttori, trasformatori, riciclatori) per accrescere la visibilità, e quindi il mercato, delle aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti.

Il marchio attesta esclusivamente la rintracciabilità ed il contenuto di riciclato conformemente alla norma ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II).

Il marchio può essere utilizzato dalle imprese che abbiano richiesto ed ottenuto la certificazione PSV. L'attribuzione della dicitura pertinente è di competenza dell'Organismo di Certificazione (OdC) che rilascia la certificazione.

Ci sono, al momento, tre tipologie di marchio:

PSV DA RACCOLTA DIFFERENZIATA: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando dal 30 al 100% di polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo.

PSV DA SCARTO INDUSTRIALE: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando dal 30 al 100% di polimeri derivati dai rifiuti di origine industriale.

PSV MIXECO: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti realizzati utilizzando polimeri derivati da rifiuti da raccolta differenziata e/o industriali che pur non rientrando nelle casistiche indicate al § 2.2 del Regolamento per la certificazione e

⁶ <http://www.ippr.it/il-marchio-psv>

mantenimento della certificazione – Requisiti specifici - Contenuto di riciclato imposto dalla tecnologia- contengano materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%.

PSV FOOD: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità dei materiali e dei manufatti destinati al contatto con alimenti. Il Marchio “PSV Food” è rilasciato nei seguenti casi:

- 1) materie plastiche pre-consumo e/o post-consumo e manufatti realizzati con tali materie
- 2) manufatti in cui la plastica riciclata pre-consumo e/o post-consumo è utilizzata dietro una barriera funzionale

Contenuto di riciclato minimo ammesso: 30%

PSV BAG: certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità delle borse “riutilizzabili”.
Contenuto di riciclato minimo ammesso: $\geq 35\%$ borse per rete distribuzione alimentare; $\geq 15\%$ borse per rete distribuzione non alimentare

ACCREDIA ha avviato attività di accreditamento a fronte dello schema PSV per gli OdC.

Al momento sono due gli Organismi di Certificazione nello schema PSV:

- 1) IIP srl (Istituto Italiano dei Plastici);
- 2) SGS Italia SpA

Gli OdC non risultano ad oggi accreditati da ACCREDIA.

B) Remade in Italy⁷

Remade in Italy è uno schema di certificazione di prodotto sviluppato dall'Associazione ReMade in Italy[®], senza scopo di lucro, fondata nel 2009 da CONAI, Regione Lombardia, Camera Commercio di Milano, Amsa, e alla quale partecipano altre istituzioni nonché i principali portatori d'interesse del mondo del riciclo in Italia.

L'etichetta ReMade in Italy è composta da due parti che identificano:

1. informazioni oggetto della certificazione sul contenuto di materiale riciclato nei prodotti. L'etichetta ReMade in Italy comunica l'utilizzo di materiale riciclato all'interno di prodotti ed è caratterizzata dall'assegnazione di una classe, in base alla percentuale di materiale riciclato presente:
 - Classe A +: per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.
 - Classe A: per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 60% e fino al 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.

⁷ <http://www.remadeinitaly.it/>

- Classe B: per i prodotti realizzati con una percentuale maggiore del 30% e fino al 60% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.
 - Classe C: per i prodotti realizzati con una percentuale compresa tra il 10% e il 30% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.
2. dati non oggetto di certificazione a cura di ReMade in Italy. Questi dati sono riportati a cura di ReMade in Italy e non rientrano nell'attività sotto accreditamento. Il processo di quantificazione dei dati riguarda aspetti non oggetto di certificazione, né di accreditamento. Le informazioni contenute nella seconda parte dell'etichetta riguardano:
- riduzione dei consumi energetici, determinata dal riciclo, espressa in kWh per ogni kg di materiale;
 - riduzione delle emissioni climalteranti, determinata dal riciclo, espressa in gr CO2 eq per ogni kg di materiale;
 - eventuali informazioni aggiuntive inerenti le caratteristiche prestazionali o altre informazioni specifiche a cura di ReMade in Italy.

ACCREDIA ha avviato attività di accreditamento a fronte dello schema remade in Italy per gli Organismi di Certificazione.

Gli Organismi di Certificazione abilitati al rilascio delle certificazioni sono ad oggi cinque:

- Certiquality Srl, che ha ottenuto l'accREDITAMENTO di ACCREDIA;
- Bureau Veritas Italia SpA, che ha fatto domanda ad ACCREDIA per l'accREDITAMENTO;
- CSI SpA, ICIM SpA e ICMQ SpA, che sono in regime di "riconoscimento provvisorio" da parte di Remade in Italy.

Criticità: i due schemi di certificazione hanno un contenuto minimo di materiale riciclato (30% per PSV e 10% per Remade in Italy) che sono poco noti (in particolare per il PSV, che non rende evidente la percentuale nell'etichetta, ma solo nella documentazione a corredo del prodotto). Per questo motivo occorre prestare attenzione alle modalità di utilizzo dei due schemi nei documenti di gara.

Opportunità: i due schemi di certificazione sono migliorati nel tempo e, anche grazie all'accREDITAMENTO degli OdC, risultano oggi uno strumento piuttosto affidabile. La disponibilità di "classi di riciclo" di Remade in Italy permette anche la possibilità di graduare i criteri ambientali e di elaborare modalità premianti.